



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] del [redacted] proposto da [redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ilaria Pacini in Firenze, via XXIV Maggio n. 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'ottemperanza

della sentenza n. [redacted], pubblicata in data [redacted], della Corte di Appello di Firenze – Sezione Seconda Civile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le attuali ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza del giudicato formatosi a seguito della sentenza [REDACTED] pubblicata il [REDACTED] [REDACTED] con la quale la Corte di Appello di Firenze, riunendo i due appelli proposti dalle ricorrenti e dal Ministero della Difesa, ha condannato lo stesso Ministero al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in seguito al decesso del loro congiunto, M.A.s.UPS dell'Arma dei Carabinieri [REDACTED] (avvenuto in data [REDACTED] a causa della malattia mortale [REDACTED] contratta a seguito del servizio prestato nelle missioni internazionali di pace in Libano (dal [REDACTED], in Somalia (dal [REDACTED]), in Bosnia Herzegovina ([REDACTED]), in Albania (dal [REDACTED] e, nuovamente, in Bosnia Herzegovina (dal [REDACTED]), alle quali aveva preso parte in qualità di Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri – alle dipendenze del Ministero della Difesa;

In particolare la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza sopra citata, ha disposto:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello del Ministero della Difesa ha rideterminato in Euro [REDACTED] per ciascuno la minor somma dovuta dal Ministero a favore di [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali sulle somme previamente devalutate al dì del decesso di [REDACTED] [REDACTED] e poi via via rivalutate anno per anno fino alla presente sentenza, il tutto previa detrazione – per ognuna delle somme riconosciute a tale titolo – dell'importo di Euro [REDACTED] per ciascuno, a sua volta incrementato degli interessi sulla somma rivalutata anno per anno fino alle presente sentenza e oltre interesse legali successivi e fino al saldo;
- 2) ha rigettato nel resto l'appello del Ministero della Difesa;
- 3) ha rigettato anche l'appello incidentale di [REDACTED] e [REDACTED]
- 4) ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e, quindi, ha confermato il risarcimento del danno patrimoniale *jure proprio* per un importo complessivo pari ad [REDACTED] con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del decesso di [REDACTED] ([REDACTED] fino all'effettivo soddisfo;
- 5) ha compensato per 1/3 le spese del doppio grado;
- 6) ha condannato il Ministero della Difesa al rimborso dei restanti 2/3 delle spese processuali del doppio grado in favore di [REDACTED] ([REDACTED] liquidate per l'intero, quanto al primo grado, nella stessa misura indicata dal primo Giudice e per l'intero quanto al presente grado in Euro [REDACTED] oltre 15% per rimborso forfetario e oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione delle spese a favore dell'Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA dichiaratosi antistatario.

Detta sentenza è stata notificata il [REDACTED] e avverso la medesima non è stato proposto ricorso in Cassazione e, pertanto, ad oggi la stessa risulta ormai passata in giudicato.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l'ottemperanza del giudicato civile in relazione agli importi sopra precisati e aggiornati con gli ulteriori interessi nel frattempo maturati, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.

Il Ministero della difesa si è costituito solo formalmente, depositando apposita documentazione.

Alla camera di consiglio del [REDACTED] causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Anche a seguito della produzione documentale del Ministero della Difesa, detta Amministrazione non è riuscita a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme richieste, pagamento che è stato comunque contestato dagli attuali ricorrenti che hanno depositato una dichiarazione attestante la mancata acquisizione delle somme di cui si tratta.

Ne consegue che, non essendo stata fornita prova dell'intervenuta esecuzione della sentenza, il ricorso d'ottemperanza deve essere accolto, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (C.d.S., A.P., n. 2/2012; C.d.S., V, 24.8.10; Tar Veneto, III, n. 681/2014 e 346/2013) e va pertanto dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di

parte, della presente pronuncia, delle somme indicate nella sentenza di cui è chiesta l'esecuzione.

Per l'ipotesi di ulteriore inadempimento provvederà nei trenta giorni successivi, in veste di commissario ad acta, un dirigente dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, designato dal Direttore Generale preposto all'Ufficio stesso.

Le spese di giudizio sono liquidate nella misura di euro [REDACTED] ([REDACTED]) per ciascun ricorrente oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a) accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Ministero della Difesa di dare integrale esecuzione a quanto disposto dalla Corte d'Appello di Firenze con il decreto in epigrafe, nei termini indicati in motivazione;
- b) nomina, per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, un dirigente dell'Ufficio Centrale del Bilancio, designato dal Direttore generale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché provveda quale commissario *ad acta*, con facoltà di delega, agli adempimenti del caso, trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione sull'attività svolta;
- c) condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € [REDACTED], oltre agli accessori di legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Raffaello Gisondi, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Ricchiuto

IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.